

Registrazione di Atto Privato

Il 18/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE, serie 3, numero 591

data di stipula: 15/07/2025

ident.vo telematico: TWE25L000591000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: HMDMDI61T27Z229J

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92036060926				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2

STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITA' LIBANESE IN SARDEGNA – CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI "FAIRUZ"

18 LUG. 2023

Art. 1

Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione non riconosciuta denominata COMUNITA' LIBANESE IN SARDEGNA – CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI "FAIRUZ" con sede a Monserrato (CA).

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) e Ente del terzo settore successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la denominazione "COMUNITA' LIBANESE IN SARDEGNA – CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI "FAIRUZ" – Organizzazione di Volontariato", in sigla "COMUNITA' LIBANESE IN SARDEGNA – CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI "FAIRUZ" - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata in costanza di iscrizione al predetto registro.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, indipendente ed autonoma.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare la sede legale all'interno dello stesso comune, istituire sedi operative, aprire uffici ed indire riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2

Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Obiettivo primario dell'associazione è riunire persone fisiche di origine libanese e non, al fine di intraprendere attività di carattere socio-culturale, ricreativo, sportivo, linguistico, di interscambio culturale, di assistenza, di accoglienza, nonché la promozione culturale e sociale attraverso rassegne cinematografiche, musicali, mostre, dibattiti, ricerche, seminari e ogni altra iniziativa utile.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, secondo la classificazione prevista dall'art.5 del CTS:

- D - Educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla L.53/2003 e attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- F - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L - Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

N - Cooperazione allo sviluppo;

P - Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, in particolare migranti, richiedenti asilo e persone beneficiarie di protezione internazionale;

Q - Alloggio sociale;

R - Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

U - Beneficenza; sostegno a distanza; Cessione gratuita di alimenti o prodotti ex L. 166/2016; erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

V - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

Z - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività dell'Associazione si concretizzeranno in:

- Attività culturali quali convegni, seminari, dibattiti, conferenze, manifestazioni, proiezioni e rassegne cinematografiche e audiovisive, festival cinematografici e letterari, altre rappresentazioni artistiche;
- Attività di formazione extra-scolastica volta prevalentemente all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, migranti, richiedenti asilo e persone beneficiarie di protezione internazionale;
- Gestione di centri di accoglienza e assistenza per migranti e richiedenti asilo;
- Sviluppo della cultura cinematografica e più in generale della comunicazione audiovisiva, sia attraverso la proiezione di film di valore artistico culturale e informativo, sia utilizzando gli altri mezzi e materiali audiovisivi, sia attraverso iniziative volte a favorire la formazione di un nuovo pubblico e la crescita della coscienza critica, in modo da contribuire alla trasformazione innovativa degli assetti dei sistemi della comunicazione secondo finalità sociali democratiche;
- Compiere ogni attività necessaria, utile ed opportuna per lo sviluppo e la diffusione della cultura a livello interregionale e internazionale;
- L'associazione potrà richiedere l'affiliazione, la federazione o la cooperazione con altri organismi e istituzioni aventi scopi analoghi o affini per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 **Risorse Economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del CTS.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
Nessun dividendo può essere ripartito tra i soci.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o provvedimento dell'autorità.

Art. 5 **Soci**

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le altre organizzazioni di volontariato che condividano in modo espresso le finalità e le attività dell'associazione. Possono inoltre aderire gli altri enti del terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che siano interessati alle finalità dell'Associazione purché nel limite del cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato socie. Il numero di associati non può essere inferiore al numero previsto dall'art.32 del CTS.

A tutti i Soci è fatto obbligo del versamento di una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative oltre a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie oltre che l'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 6 **Ammissione**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione, la comunica all'interessato e ne cura l'annotazione nel libro dei soci.

L'ammissione dei soci avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la comunicazione deve contenere la motivazione del rigetto concedendo agli istanti, entro 60 giorni, la possibilità di ricorrere all'assemblea contro il diniego.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

I Soci hanno la facoltà di prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 7 **Perdita della qualifica di associato**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Rinuncia o recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 **Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo e, se minorenni, dell'elettorato attivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali dietro richiesta scritta da inviare all'organo amministrativo, tramite posta, email o PEC. La richiesta del socio dovrà essere soddisfatta entro 15 giorni;
- votare in Assemblea.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 **Volontario e attività di volontariato**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 **Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);

3. Il Presidente;

4. L'Organo di Controllo (eventuale se deliberato dall'assemblea o in base all'art.30 del D. Lgs.117/2017);

5. L'Organo di Revisione (eventuale se deliberato dall'assemblea o in base all'art.31 del D. Lgs.117/2017);

Art.11

L'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da un associato nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario dell'assemblea che curerà la redazione del verbale; nomina, se necessario, due o più scrutatori, col compito di raccogliere i voti espressi dai Soci. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario il quale dovrà essere trascritto nel libro dei verbali e messo a disposizione per la consultazione, anche tramite pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto, ovvero in qualunque momento ad iniziativa del Presidente o del Vicepresidente o di almeno un terzo del Consiglio Direttivo; inoltre, l'Assemblea può essere convocata su istanza di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il rendiconto e il bilancio preventivo;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sul ricorso al provvedimento di esclusione degli associati;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o su iniziativa di almeno un decimo dei soci o riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dello statuto e della sede sociale al di fuori del territorio comunale;
- b) Sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'ordine del giorno sarà anche affisso nella sede dell'Associazione o sul proprio sito internet o pagina social.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria possono essere convocate sia nella sede sociale che in altra sede più idonea. L'assemblea può avvenire anche in videoconferenza purché sia garantita la partecipazione.

Per la validità della riunione dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno i due terzi (2/3) dei soci e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. Entrambe deliberano a maggioranza dei presenti. Alle Assemblee hanno diritto di intervento tutti i soci e diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota annuale, quale che sia la categoria di appartenenza. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ogni Socio potrà rappresentare per delega scritta soltanto un altro Socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili. Possono fare parte del consiglio direttivo esclusivamente le persone fisiche associate ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CTS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del consiglio direttivo decade dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, ai sensi dell'art. 26 del CTS. Qualora non vi siano "non eletti" o per effetto di precedenti sostituzioni questi vengano a mancare, deve essere convocata l'assemblea per la nomina.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio e procede alla loro nomina. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il rendiconto e il bilancio preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo viene convocato, almeno due volte l'anno, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente.

Deve essere, altresì, convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta, specificando gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione.

Le convocazioni vengono fatte dal Presidente o da persona dallo stesso designata, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso, anche tramite posta elettronica o messaggio telefonico, contenente l'ora ed il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di diversa indicazione, la riunione si intende convocata presso la Sede dell'Associazione o presso altra sede più idonea nell'ambito del territorio comunale. È ammessa la convocazione in videoconferenza.

per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13 **Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri ad uno o più Consiglieri. Il Consiglio ha la facoltà di attribuire cariche direzionali all'interno dell'Associazione. Ove necessario, sarà redatto, a cura del Consiglio, un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 14 **Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni ed è rieleggibile. A lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione su indicazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

Presiede le sedute del Consiglio Direttivo. In caso di assenza le sue mansioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Nessun compenso è dovuto al Presidente salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Il suo mandato cessa per scadenza, dimissioni o revoca per gravi motivi deliberata dall'assemblea dei soci opportunamente convocata.

Art. 15 **Segretario e tesoriere**

I compiti del Segretario, se nominato, sono:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Egli può essere delegato dal presidente alla gestione degli incassi e dei pagamenti e alla gestione dei rapporti di conto corrente bancario.

Nessun compenso è dovuto al Segretario salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 16 **Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o per libera scelta da parte dell'assemblea.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Egli deve essere convocato e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve ricevere copia delle relative delibere. Per il suo operato ha diritto ad un compenso e al rimborso delle spese sostenute, deliberati dall'assemblea in sede di nomina.

Art.17

Organo di revisione dei conti

L'organo di revisione dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o per libera scelta da parte dell'assemblea. Esso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Egli deve essere convocato e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve ricevere copia delle relative delibere.

Per il suo operato ha diritto ad un compenso e al rimborso delle spese sostenute, deliberati dall'assemblea in sede di nomina.

Art. 18

Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione o comunque in caso di sua cessazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di

devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo l'art. 9 del CTS.

ART. 20
Personale retribuito

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 21
Bilancio sociale

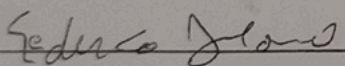
È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22
Disposizioni generali

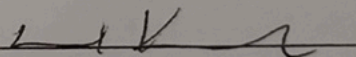
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Monserrato, li 05.07.2025

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2